

1511/14



CONTRIBUTO UNITARIO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Oggetto

Contratti

di Borsa

R.G.N. 12388/2007

Cron. 1511

Rep. 231

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. UGO VITRONE

- Presidente - Ud. 19/11/2013

Dott. MASSIMO DOGLIOTTI

- Rel. Consigliere - PU

Dott. ANTONIO DIDONE

- Consigliere -

Dott. MAGDA CRISTIANO

- Consigliere -

Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 12388-2007 proposto da:

CREDITO VALTELLINESE S.C. (C.F./P.I. 00043260140),

in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO NERI

32, presso l'avvocato DELLA CORTE FERDINANDO, che

lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

ANELLI FRANCO, MAZZA MICHELE, SCHLESINGER PIERO,

giusta procura speciale per Notaio dott. FRANCO

CEDERNA di SONDRIO - Rep.n. 107258 del 2.4.2007;

- ricorrente -

2013

1756

contro

SCHERINI EMILIO (c.f. SCHMLE46E14I829F),
elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO
CESARE 223, presso l'avvocato CASTRONUOVO VITO,
rappresentato e difeso dagli avvocati SICARI ROCCO
PIETRO, RICCI LUCA, giusta procura a margine del
controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 3070/2006 della CORTE
D'APPELLO di MILANO, depositata il 19/12/2006;

udita la relazione della causa svolta nella

pubblica udienza del 19/11/2013 dal Consigliere
Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato F. DELLA CORTE

che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l'Avvocato L. RICCI

che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per il

rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata in data 19/11/2004 SCHERINI Emilio, conveniva in giudizio il Credito Valtellinese s.c.r.l., chiedendo l'accertamento del comportamento illegittimo del convenuto ovvero dei suoi dipendenti o promotori, ai sensi degli artt. 21, 23, 29 Dlgs. N. 58 del 1998, (con riguardo all'operazione di acquisto di obbligazioni CIRIO Holding Luxembourg 01/04/, effettuata dall'attore in data 05/02/2001 su indicazione della Banca stessa, non essendo state date idonee informazioni sui titoli di acquisto), nonché la dichiarazione di nullità ~~trattata~~^{dell'} operazione, la condanna della banca alla restituzione del capitale investito, nonché al risarcimento dei danni.

Costitutosi il contraddittorio, la banca chiedeva il rigetto delle domande, affermando di aver adempiuto correttamente all'attività di intermediazione finanziaria.

Con sentenza in data 29/06/2005, il Tribunale di Sondrio rigettava le domande dello Scherini, affermando che non appariva violato alcun dovere di correttezza, buona fede e trasparenza da parte della Banca stessa.

Proponeva appello lo Scherini. Costitutosi il contraddittorio, la banca ne chiedeva il rigetto. La corte di Appello di Milano, con sentenza 19/12/2006, in accoglimento dell'appello e in totale riforma dell'impugnata sentenza, condannava il Credito Valtellinese, a titolo risarcitorio, al pagamento a favore dell'appellante dell'importo di €. 109.400,00.

Ricorre per cassazione il Credito Valtellinese, che pure deposita memoria per l'udienza.

Resiste, con controricorso, lo Scherini.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c, avendo i giudici milanesi accolto una domanda risarcitoria, che non è stata proposta dall'appellante.

Con il secondo , violazione degli artt. 2697, 2729 c.c., art. 112, 115 c.p.c, nonché vizio di motivazione, in ordine alla ritenuta "responsabilità precontrattuale " dell'intermediario.

Con il terzo, violazione degli artt. 23 d.lgs. 58/98, e 2697 c.c., in ordine alle asserite violazioni ascritte all'intermediario .

Con il quarto, violazione degli artt. 21 e 23 D.lgs. 58/98 nonché vizio di motivazione , riguardo alla asserita violazione della normativa di intermediazione finanziaria .

Con il quinto, vizio di motivazione sulla quantificazione del danno.

Preliminarmente va osservato che i quesiti di diritto, ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., abrogato, ma ancora operante per i rapporti pregressi, appaiono pienamente adeguati.

I primi due motivi possono trattarsi congiuntamente perché strettamente connessi.

Dalle precisazioni della sentenza impugnata e dal tenore dell'atto di citazione in primo grado, emerge che due sono state le domande proposte, una di nullità del contratto cui consegue necessariamente la restituzione delle somme corrisposte, ed una risarcitoria. Il resistente, attore in primo grado, richiama l'illegittimità dell'operato della banca, con violazione degli artt. 21, 23, 29 TUF (e questa costituisce, all'evidenza, la causa petendi mai modificata). Ciò posto, egli chiede dichiararsi la nullità del contratto, la restituzione di somme , il risarcimento dei danni. La banca ricorrente sostiene che l'attore ha chiesto dichiararsi la nullità del contratto e, come dirette conseguenze, la restituzione di somme e il risarcimento del danno.

Ma, pur ammettendo che possa individuarsi qualche ambiguità nella lettera dell'atto ^{di citazione} è evidente che la richiesta di restituzione sarebbe in palese

contraddizione con quella di risarcimento, e allora, seguendo le argomentazioni della ricorrente, si dovrebbe considerare la domanda di risarcimento tanquam non esset. La conservazione dell'atto, che trova sicuro riscontro nei criteri di ermeneutica contrattuale (art. 1367 c.c.) e nella conversione del contratto nullo (art. 1324 c.c.), costituisce principio generale immanente all'ordinamento, che trascende la materia contrattuale. Del resto questa Corte (Cass. N. 15299 del 2005) ha avuto modo di precisare che la domanda giudiziale può riguardarsi come dichiarazione di volontà diretta alla produzione di effetti giuridici, tutelati dall'ordinamento, e pertanto il suo contenuto è definibile anche con l'applicazione, in via analogica, dei criteri di ermeneutica contrattuale.

E' dunque da ritenere che l'indicazione, contenuta nell'atto di citazione, relativa al risarcimento del danno, debba rivestire qualche significato piuttosto che nessuno: anche per tale via è da ritenersi che la domanda di risarcimento sia autonoma, rispetto a quella di nullità (e restituzione).

Quanto all'affermazione della ricorrente, per cui il giudice a quo avrebbe richiamato l'art. 1337 c.c. e la responsabilità precontrattuale, senza che mai lo Scherini vi avesse fatto riferimento, tale richiamo, al riguardo, contestato nella sentenza impugnata, non acquista la rilevanza fondamentale che gli attribuisce la ricorrente stessa: appare, al contrario, un mero rafforzamento dell'argomentazione. Ci si riferisce all'art. 21 TUF, che veniva indicato, fin dall'inizio, dall'attore in primo grado, precisandosi correttamente che esso costituisce in sostanza una specificazione del contenuto più ampio dell'art. 1337 c.c.

Possono pure trattarsi congiuntamente i motivi terzo e quarto, anch'essi strettamente collegati.

Va innanzitutto osservato che, dall'affermata esistenza di una domanda risarcitoria, consegue necessariamente, come ammette a contrario l'odierna ricorrente, l'applicabilità dell'art. 23 TUF, ove si prevede che nei giudizi di risarcimento dei danni, cagionati, appunto, al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere di provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta.

Dalla motivazione della sentenza impugnata, emerge con chiarezza che la banca non viene ritenuta responsabile perché non ha previsto la caduta delle obbligazioni CIRIO, quanto piuttosto perché ha violato il suo dovere di informare il cliente dei rischi dei prodotti finanziari offerti.

Dei

Il ricorrente propone, almeno in parte, situazioni e profili di fatto e contesta valutazioni di merito del giudice a quo in ordine al comportamento illegittimo della Banca, a fronte di una motivazione della sentenza, adeguata e non illogica.

Richiama il giudice a quo varie circostanze: la negoziazione dei titoli durante la fase del grey market (prima cioè della delibera di emissione): è bensì vero, come afferma la ricorrente, che è valida tale vendita ma – precisa la Corte di merito – ciò richiedeva una più rigorosa informazione; l'emissione dei bond CIRIO da parte di una società finanziaria straniera, priva di adeguata garanzia patrimoniale; la vendita di tali bond, privi di rating; la mancanza di conoscenza da parte dell'intermediario dell'eventuale offering circular e del suo contenuto, nonché l'assenza di note informative trasmesse al cliente.

Sulla base di tali indicazioni, il giudice a quo procede a una valutazione per presunzioni, adeguatamente ~~non~~ motivata e dunque insuscettibile di controllo in questa sede, per cui lo Scherini, quale investitore di normale accortezza, con bassa professione al rischio, che aveva in precedenza acquistato "titoli tranquilli", si era recato in banca in occasione dello scadere di titoli sicuri e aveva manifestato al promotore ~~della banca~~ il desiderio di acquistare un titolo a più lunga scadenza, se fosse stato adeguatamente informato, si sarebbe orientato, con criterio di assoluta probabilità, verso investimenti più garantiti.

Dei

Quanto al quinto motivo, non è vero, come afferma il ricorrente, che la quantificazione del danno sia priva di motivazione.

Questa Corte (Cass. N. 29864 del 2011) ha già avuto modo di pronunciarsi al riguardo, indicando il risarcimento del danno nella differenza tra il valore di acquisto e quello al momento della domanda, ovvero quello precedente in cui il cliente abbia avuto consapevolezza della caduta del titolo stesso.

Precisa il giudice a quo che è necessario tener conto della differenza tra l'investimento in origine effettuato, l'utilità tratta (il primo rateo degli interessi era già stato percepito), il valore attuale delle obbligazioni. A tale riguardo, continua il giudice a quo, la banca stessa indicava il valore di mercato dei titoli, secondo i prezzi praticati da Capitalia, Caboto e Astorbond: tale prezzo individua una utilità, portata a decurtazione del danno da risarcire. Tenuto conto di tali componenti (investimento iniziale, cedola riscossa di €. 6.032,10, valore residuo ed attuale delle obbligazioni, sulla base di una media delle quotazioni, nonché del rendimento derivante dall'investimento in titoli di Stato, all'epoca intorno al 4%), la Corte di merito determina un importo di €. 109.400,00.

Vanno pertanto rigettati i cinque motivi, in quanto infondati, e conclusivamente il ricorso


Le spese seguono la soccombenza.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in €. 9.200,00 comprensivi di €. 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Roma, 19 novembre 2013.

Il Consigliere Estensore



Il Presidente

